



Roma, 28 settembre 2005

**Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell' articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53**

L'Anp ritiene che, all'interno del sistema pubblico di istruzione e formazione professionale tutti i soggetti istituzionali (scuole statali, scuole paritarie, istituzioni formative di ambito regionale) dovrebbero poter provvedere - con un ruolo attivo e non più subordinato alle scelte di altri - al proprio fabbisogno di docenti attraverso strumenti e percorsi paralleli e di pari dignità, sia per la formazione iniziale che per il reclutamento, nonché per il mantenimento e lo sviluppo della professionalità docente attraverso la formazione in servizio assicurata dalle università e dalle accademie.

Poiché il testo dello Schema di decreto legislativo sembra precludere tale possibilità alle istituzioni formative di ambito regionale, è da auspicare che sia emanato presto un provvedimento, nato dall'intesa tra MIUR e Regioni, che consenta l'utilizzazione di un canale formativo analogo per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Permane una forte perplessità sull'impianto generale della norma che, invece di mirare al superamento, sia pur graduale, del sistema delle graduatorie per il reclutamento dei docenti, con l'introduzione, oltre che della formazione iniziale specialistica, a numero programmato, anche della chiamata diretta degli insegnanti da parte delle istituzioni scolastiche, riafferma la logica della centralità del personale rispetto alle esigenze dell'utenza e riduce la scuola a mera risorsa per il personale: di fatto permane l'ottica di conservazione dell'esistente, del tutto lontana dal necessario spirito riformatore.

Si delinea così un sistema che mortifica l'autonomia delle scuole, la professionalità dei docenti (inclusi coloro che sono già specializzati, ai quali non viene riconosciuta di fatto tale specializzazione) e le prerogative dei dirigenti, mentre si perpetua il sistema basato sulle graduatorie permanenti (unico in Europa).





Nel merito del testo

Cosa è apprezzabile

1. la formazione iniziale affidata ad apposite lauree di tipo specialistico, conseguite in corsi universitari ed accademici il cui accesso è regolato da una programmazione basata sulle effettive esigenze di personale docente espresse dal sistema;
2. la definizione a livello nazionale dei requisiti e delle modalità essenziali di tale formazione.

Cosa è criticabile

- a. La formazione iniziale ed il reclutamento degli insegnanti, che avviene a numero programmato sulla base dell'effettivo fabbisogno dei docenti, si applica solo al 50% dei posti disponibili (art. 2, comma 2); non è previsto infatti, neppure con gradualità, il superamento del sistema delle graduatorie;
- b. non è previsto un ruolo attivo delle scuole autonome. Le scuole riceveranno i docenti abilitati, mediante assegnazione, da parte dell'Ufficio Scolastico regionale, sulla base di apposite graduatorie: nessun cambiamento rispetto alle modalità di reclutamento in atto;
- c. non è definito il ruolo del dirigente della scuola nel procedimento di valutazione dell' "anno di applicazione" (anno di prova) che precede l'immissione in ruolo: gli resta quindi solo una funzione formale di garanzia;
- d. non è prevista alcuna fase transitoria nella quale utilizzare (anche su un'aliquota di posti disponibili) i docenti specializzati nelle SSIS e nei Corsi di Laurea per la Formazione primaria. Si tratta di un evidente spreco di risorse professionali già formate;
- e. la definizione del "profilo culturale e professionale del docente" (art. 4, comma 2b) è affidata, a decreti ministeriali. Riteniamo che, per la centralità di questa materia - che riveste carattere di interesse generale per il Paese - gli aspetti generali e fondanti del profilo culturale e professionale andrebbero, invece, definiti da un provvedimento avente valore di legge e non di atto amministrativo. Ciò potrebbe realizzarsi attraverso l'inserimento di un apposito articolo nello schema di decreto delegato di cui stiamo discutendo;
- f. il ruolo delle scuole va rafforzato, rispetto a quanto stabilito nello schema di decreto, nella fase di organizzazione delle attività formative rivolte ai docenti che intendono assumere funzioni di supporto e coordinamento didattico e gestionale (art. 6 - 1e); le "apposite convenzioni" previste per l'effettuazione di tali attività, vanno stipulate anche con le scuole e con le reti di scuole, le quali



non dovranno avere meramente il ruolo di "collaborazione" ma essere soggetti attivi insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti (USR, INDIRE, INVALSI, etc.). Un analogo rafforzamento si dovrebbe prevedere per quanto riguarda la stipula delle convenzioni per la formazione permanente e ricorrente degli insegnanti (art. 6 , comma 4ab)

- g. la necessità di "definire meglio quali competenze rientrano nella percentuale minima dell'80% di crediti formativi universitari di cui al comma 2 e dell'art 4, e quali invece nel restante 20%. E' necessario che nella formazione specialistica sia dato uno spazio adeguato all'acquisizione - da parte dei futuri docenti - di competenze non solo disciplinari ma anche didattiche, organizzative, relazionali e comunicative;
- h. la necessità di definire norme sulle supplenze temporanee che siano coerenti con il nuovo impianto di reclutamento e che scongiurino il formarsi di nuovo precariato.

Occorre infine ricordare che nella definizione dei decreti ministeriali attuativi del presente provvedimento, si dovrà tener conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio presso le SSIS ed i Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, come stabilito dalla Legge n. 143/2004